

TAR MARCHE
I Sezione

Si comunica che i Sig.ri Giovannozzi Alessandro e Giovannozzi Francesco hanno avanzato ricorso dinanzi al Tar Marche, iscritto al n. 991/07, dal seguente preciso tenore:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

SEDE DI ANCONA

RICORSO

*Per i Sigg.ri **Giovannozzi Alessandro**, nato ad Ascoli Piceno il 21.10.88, C.F. GVN LSN 88R21 A462T, e **Giovannozzi Francesco**, nato ad Ascoli Piceno il 27.09.1986, C.F. GVN FNC 86P27A462U, rappresentati e difesi, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. Giorgia Calella e con quest'ultima elettivamente domiciliati in Ancona, alla via Matteotti n. 99 (studio avv. M. Discepolo)*


contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona,

nonché contro l'Università Politecnica delle Marche, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona,

nonché contro Gavetti Gianluca, controinteressato

per l'annullamento, previa sospensione anche con decreto,

del decreto del Rettore dell'Università Politecnica di Ancona, n. 1199 del 05.10.07, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nella parte in cui non colloca in



posizione utile anche gli odierni ricorrenti; nonché, dei decreti rettorali nn. 1172 e 1173 datati 03.10.07, comunicati in data 18.10.07, con i quali il Rettore dell'Università di Ancona ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dalla medesima graduatoria, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; in particolare, se e per quanto occorra, del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e della decisione del Senato Accademico adottata in data 25.09.07, richiamati nei succitati decreti, allo stato non conosciuti, e per l'inserimento del ricorrente, in via cautelare e d'urgenza, nella summenzionata graduatoria, ai fini della loro iscrizione al corso di studi prescelto.

Come è noto, l'ammissione degli studenti al Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria avviene previo superamento di apposita prova che, per il presente anno accademico, è stata disciplinata dalle disposizioni di cui al D.M. 17.05.07.

In vista di tale prova, dal mese di ottobre dello scorso anno, Alessandro Giovannozzi ha frequentato il corso di preparazione tenuto tra Bari e Polignano a Mare dal Prof. Dott. Marcantonio Pollice, stimato docente universitario, oramai in pensione.

Pur essendo iscritto ad altro corso di laurea, di cui ha sostenuto pure i primi esami, anche il germano Francesco Giovannozzi ha frequentato durante i mesi estivi il medesimo corso di preparazione.

Lo scorso 05.09.07 entrambi i ricorrenti hanno sostenuto, quindi, la prova di ammissione per l'accesso al corso di laurea in Odontoiatria e




Protesi Dentaria presso l'Università Politecnica delle Marche, sede di Ancona, dove si erano iscritti insieme ad altri colleghi di corso, conseguendo rispettivamente Francesco il 31° posto con un punteggio di 54,75, e Alessandro il 14° con un punteggio di 59,25.

All'esito delle stesse quest'ultimo riteneva di aver superato i test di ingresso e di avere, quindi, diritto all'iscrizione alla suddetta facoltà, comparando in posizione utile nella graduatoria provvisoria (posti disponibili 24); Francesco confidava in un ripescaggio a seguito delle consuete rinunce da parte di altri candidati (tant'è che con il punteggio conseguito si sarebbe collocato al 21° posto della graduatoria definitiva approvata).

Purtroppo, è avvenuto che all'indomani dell'espletamento delle suddette prove, il Prof. Pollice è stato al centro di alcune indagini giudiziarie relative ai test di ingresso per le facoltà di Medicina e Odontoiatria che hanno finito per coinvolgere indistintamente tutti gli allievi che avevano frequentato il suo corso.

Prima ancora di notificare ogni singolo ragazzo che a suo carico si stavano svolgendo delle indagini penali, ex artt. 369 e 369bis c.p.p., la Procura di Bari ha informato, tra gli altri, il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche del nominativo degli studenti del Prof. Pollice sospettati di aver sostenuto irregolarmente la prova di ingresso alla facoltà di Odontoiatria.

A seguito di tale nota, previa acquisizione di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e con il conforto di una decisione unanime del Senato Accademico, è scaturita la decisione del Rettore dell'Università di



Ancona, inizialmente appresa solo dai giornali e solo in data 18.10.07 comunicata anche ai ricorrenti, di escludere dal concorso i candidati che avevano frequentato detto corso, inclusi nella nota trasmessa dalla Procura di Bari.

Quindi, è avvenuta l'approvazione della graduatoria definitiva, con il decreto rettorale n. 1199/07, impugnato.

Tali determinazioni, ed ogni altro atto presupposto o consequenziale, sono illegittime ed erronee per i seguenti

MOTIVI

Violazione del bando di concorso di ammissione al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; Violazione del principio costituzionale di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 1-3, 7 della L. 241/90 – Violazione evidente dei principi di trasparenza e pubblicità - Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; travisamento dei fatti; sviamento di potere, contraddittorietà evidente ed insanabile, grave ingiustizia ed irrazionalità, assoluta infondatezza dei non chiari e non contestati addebiti.

In limine: pur essendosi classificato al 31° dell'elenco provvisorio pubblicato da CINECA, quindi in posizione non utile, essendo i posti a disposizione 24, anche il germano Giovannozzi Alessandro ha interesse al ricorso.

Vero è che, a prescindere dalla posizione degli altri concorrenti che come lui hanno proposto ricorso o degli altri che, pur essendo stati




esclusi hanno fatto acquiescenza, il 24° posto della graduatoria approvata in data 05.10.07 risultava formalmente occupato da un candidato che aveva riportato il punteggio di 54, quindi inferiore al suo che era pari a 54,75.

In ogni caso si sa per certo, e la Segreteria dell'Università lo può confermare, che entro il termine del 16.10.07, non tutti gli studenti inseriti nelle prime 24 posizioni hanno provveduto a regolarizzare la loro iscrizione al corso di Laurea.

Pertanto se non fosse stato escluso, egli avrebbe avuto senz'altro diritto ad essere inserito tra i primi 24 concorrenti ed ha, quindi, interesse al ricorso.

L'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria di ammissione al corso di laurea in Odontoiatria era stata già annunciata dai giornali; di certo non ci si aspettava di essere esclusi per affermazioni tanto gravi, quanto assurde.

*Si legge, infatti, nei due dd.rr. 1172-1173/07: "...PREMESSO .. che la Procura di Bari **ha aperto un procedimento penale per l'accertamento di supposte gravi irregolarità** che sarebbero state compiute nello svolgimento delle prove di cui sopra presso questo Ateneo...; che, in particolare, la Procura di Bari ha potuto **accertare** che taluni candidati, indagati in tale procedimento, **hanno effettivamente fatto uso di telefoni cellulari durante il corso delle prove; ACQUISITO dalla Procura di Bari, previa motivata e legittima richiesta l'elenco di 17 soggetti indagati per i quali è stata accertata la consumazione di illeciti mediante il possesso e l'uso di telefoni cellulari esplicitamente vietati..**".*



*Vi è nelle affermazioni innanzi richiamate una palese contraddizione: da un lato si dice che la Procura di Bari ha aperto un procedimento per **supposte** gravi irregolarità..; dall'altra, si afferma, invece, che nei confronti dei 17 indagati, che hanno sostenuto la prova di ammissione in questione presso l'Ateneo di Ancona, **è stata accertata la consumazione di illeciti mediante il possesso e l'uso di telefoni cellulari esplicitamente vietati.***

*La non veridicità di queste ultime affermazioni, prima ancora della dichiarazione di estraneità dei ricorrenti ai fatti contestati **evidenziano l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per travisamento dei fatti,** in cui è incorso il Rettore.*

*In verità in data 01.10.07, vale a dire solo due giorni prima del decreto n. 1172-1173/07, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Bari emetteva nei confronti dei ricorrenti l'informazione di garanzia, per notificarli che a loro carico si stavano svolgendo **delle indagini.***

Nel modo più assoluto, quindi, si esclude che possa ritenersi accertato da parte della Procura di Bari l'uso del telefonino da parte loro: non solo perché tale accertamento spetta in modo esclusivo al Giudice Penale, a seguito di processo, e non già al P.M.; ma anche perché se alla data dell'01.10 u.s. il Sostituto Procuratore inquirente avesse avuto in suo possesso elementi sulla ritenuta consistenza degli addebiti, avrebbe provveduto a formulare l'imputazione con la richiesta di rinvio a giudizio. Il che non è stato né allora, né ancora oggi, a distanza di due mesi.



Tutto l'assunto secondo il quale sarebbe stato accertato l'uso del telefonino durante le prove di accesso, da parte dei ricorrenti, non può corrispondere al vero, perché non è vero!

La conferma di tale erroneità è data anche dalla mancanza di addebiti precisi e circostanziati nei confronti dei due germani.

L'indagine penale della Procura riguarda numerose persone, e intorno agli stessi, da parte dei giornalisti e dai mass media, sono state fatte le illazioni più svariate, ma cosa viene concretamente contestato?

Di sicuro non lo possono essere il fatto di aver seguito le lezioni del Prof. Pollice e l'aver studiato per tutto un anno, unici dati di fatto non contestati nella presente controversia in quanto non costituiscono né fatti illeciti, né fatti vietati dalla Legge.

I provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria, in definitiva, sembrano dettati solo da una mera supposizione secondo la quale gli stessi, in quanto allievi del Prof. Pollice, avrebbero ricevuto le risposte dei test dall'esterno, per mezzo del cellulare.

Al contrario né Giovannozzi Alessandro, né il fratello Francesco al momento della prova avevano con sé il telefonino o altri mezzi tecnologici, pertanto gli stessi si dichiarano completamente estranei ai fatti ipotizzati dalla Procura.

La loro esclusione, come evidenziato, è fondata su contraddizioni e travisamento dei fatti e finisce per comportare un risultato profondamente ingiusto.



***La mancanza di apposita autonoma istruttoria** da parte dell'Università di Ancona, al fine di contestare in modo preciso modalità e fatti, impedisce ai ricorrenti qualunque difesa.*


Non si sa infatti anche solo per ipotesi, come sarebbe stata accertata in danno dei fratelli Giovannozzi, la possibile detenzione di un telefonino o di altro mezzo tecnologico durante le prove.

Dinanzi alla mancanza di tali essenziali elementi, necessari per muovere qualsiasi addebito, è evidente l'eccesso di potere in cui è incorso il Rettore dell'Università di Ancona.

Si suppone la violazione della norma del bando che vieta l'uso dei cellulari ma non si dice nulla di specifico sulle modalità della ipotetica violazione e su come sarebbe stato accertato un simile fatto.

*Eppure ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90 “..l'attività amministrativa.. è retta da criteri di pubblicità”; ancora, in base all'art.3 della citata Legge “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, **lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare **i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche** che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, **in relazione alle risultanze dell'istruttoria**”.*

Trattasi di principi fondamentali dell'attività amministrativa, che nel caso di specie, dinanzi ad una decisione così grave sono stati completamente violati, comportando un'assoluta incomprendibilità delle ragioni dell'esclusione.




In mancanza di una contestazione immediata del fatto reale, le determinazioni del Rettore si rivelano non obbligate, né a contenuto vincolato, ma dettate da una discrezionalità travisata, in quanto fondate su meri sospetti e presunzioni.

Le stesse sono, quindi, illegittime e vanno conseguentemente annullate, non potendosi applicare al caso di specie la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 21octies della L. 241/90.

La conferma di quanto precede è data da una semplice constatazione: se l'assunto della Procura di Bari o del Rettore dell'Università resistente fosse accertato per tutti i frequentanti il corso del Prof. Pollice, tutti avrebbero dovuto superare le prove di ammissione.

Invece, proprio per contrastare tali illazioni e generalizzazioni, e per dimostrare a maggior ragione l'erroneità ed ingiustizia dei provvedimenti impugnati si chiarisce che non tutti i frequentanti il corso in questione hanno superato i test di ammissione, bensì una minima parte di quei pochi ragazzi che avevano deciso di sostenere le prove di accesso presso l'università di Ancona; così come emerge una sostanziale differenza tra i risultati dei due fratelli in questione con un divario che non si sarebbe verificato se tutti avessero copiato le risposte, così come è stato ipotizzato.

Sempre in merito alle violazioni formali, i provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi per violazione dell'art. 7 della L. 241/90 vale a dire per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di esclusione dal concorso e dalla graduatoria.




Intervenendo nel corso del procedimento in questione, i ricorrenti avrebbe potuto evidenziare la propria estraneità ai fatti contestati dalla Procura, e avrebbero obbligato l'Università a ponderare con maggior rigore il contenuto della nota inviata dalla Procura, o comunque, a svolgere una propria istruttoria.

Proprio sulla base di tali principi, nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero potuto avere contezza degli addebiti mossi contro di loro e avrebbero potuto difendersi da ipotesi accusatorie concrete, posto che fino ad oggi l'unico elemento che di sicuro esiste a loro carico è di aver seguito il corso del Prof. Pollice.

Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e mancanza di motivazione delle scelte del Magnifico Rettore, nel caso di specie, sono correlate e depongono per la grave illegittimità delle decisioni assunte.

“..La finalità della regola procedimentale stabilita dall'art. 7 l n. 241 del 1990 infatti deve essere individuata nell'esigenza di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione, e di garantire, al contempo, la partecipazione del destinatario dell'atto finale, alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione.

In coerenza con tale valenza assegnata alla disposizione di cui sopra, deve quindi essere affermata la necessità dell'avviso di avvio del procedimento, sia nei casi di procedimenti preordinati all'adozione di atti vincolati, sia nelle ipotesi in cui il provvedimento conclusivo produca, comunque, effetti pregiudizievoli nella sfera del destinatario...”
(Consiglio di Stato 10.01.07 n. 36; Id. IV Sez., 20.09.05 n. 4836; Id. Sez. VI, 9.05.02, n. 2516).



Peraltro, non si comprende che tipo di atto abbia voluto porre in essere il Rettore con i decreti di esclusione nn. 1172-1173, stante la grave contraddizione logica e letterale degli stessi.


Nella parte introduttiva di tali provvedimenti, infatti, si da atto che “..questo Ateneo intende procedere alla “sospensione” della posizione di coloro che hanno materialmente violato la regola di comportamento..”
Nella parte dispositiva, invece, si dispone l'esclusione definitiva dei ricorrenti dalla graduatoria.

E' incomprensibile, quindi, il tipo di potere esercitato, se cautelare e d'urgenza, come sembrerebbe essere stato suggerito dal parere dell'Avvocatura dello Stato, o definitivo.

Ai fini cautelari potrebbe avere un senso sospendere i ricorrenti, in quanto risultati indagati per le prove di concorso in questione, pur necessitando di indizi gravi e concorrenti.

Se tale fosse stato il potere esercitato, però, il provvedimento di sospensione sarebbe illegittimo anche per la mancata fissazione di un termine massimo di validità del provvedimento cautelare, come generalmente richiesto per tutti i provvedimenti con tale natura, in base ai principi di carattere generale.

Se, invece, i provvedimenti impugnati dispongono, come si ritiene più plausibile, l'esclusione definitiva dei ricorrenti dalla graduatoria in questione, poiché le vicende in discorso scaturiscono da un rapporto della Procura di Bari e non da un accertamento autonomo in via amministrativa, la loro adozione è illegittima, mancando allo stato, come



già detto, un accertamento definitivo della violazione di una norma del bando di concorso da parte dei ricorrenti, accertamento che può avvenire solo da parte del Giudice Penale a seguito di un processo, da svolgersi con tutte la garanzie imposte dalla legge.

Si violerebbe, altrimenti, il principio di non colpevolezza garantito dall'art. 27 della Costituzione.

Allo stato i germani Giovannozzi, che si ripete, si dichiarano estranei ai fatti contestati dalla Procura di Bari, sono i destinatari di una determinazione incomprensibile e profondamente ingiusta, dettata molto probabilmente dal clamore che la notizia ha avuto sulla stampa, piuttosto che su elementi certi ed incontrovertibili.


Sulla richiesta cautelare

Quanto ai motivi di illegittimità del provvedimento impugnato, si rinvia a quanto innanzi esposto.

In merito al pericolo di danno grave ed irreparabile, è intuibile che la scelta del corso di studi universitari condiziona non solo la carriera scolastica, ma un rilevante aspetto della vita di una persona.

Impedire ai ricorrenti di iscriversi al corso di studi per il quale hanno superato le prove di ammissione, e al quale ambiscono entrambi, per una semplice ipotesi di reato, produce agli stessi un danno personale grave ed irreparabile.

Inoltre, si finirebbe per porre in essere una violazione certa e palese del principio di non colpevolezza sancito a livello costituzionale che risulta molto più grave della tutela della legalità, perseguita dal Rettore.



Alla luce delle censure innanzi esposte, occorre dare ai ricorrenti la possibilità di iscriversi subito a partire dall'anno accademico già iniziato al corso di studi prescelto e per il quale si sono scrupolosamente preparati, anche perché nessun risarcimento monetario potrebbe mai compensarli per l'illegittima esclusione.

Per tali motivi, i ricorrente, come innanzi rappresentati e difesi,


CHIEDONO

che Codesto On.le Tribunale Amministrativo adito, previa sospensione degli atti impugnati, Voglia ordinare al Magnifico Rettore dell'Università Politecnica delle Marche di reinserire i ricorrenti nella graduatoria degli studenti ammessi, secondo la posizione che gli spetta, in relazione all'esito delle prove espletate nel concorso di cui innanzi, al fine di consentirgli la possibilità di regolarizzare la loro iscrizione al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, dichiarando illegittimi e, di conseguenza, annullando i provvedimenti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, incluso il pagamento del contributo unificato, che è dovuto nella misura di €. 500,00.


Martina Franca, lì 03 dicembre 2007.

F.to Avv. Giorgia Calella ”


Con ordinanza n. 08/2008 veniva accolta l'istanza cautelare. All'esito dell'udienza di discussione dell'08.10.08, il Tar Marche, con ordinanza n. 166/08, disponeva l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché per 15 giorni consecutivi all'albo



dell'Università Politecnica delle Marche ed all'albo pretorio del Comune di Ancona, nei confronti di tutti i soggetti menzionati nel decreto n.1199 del 05.10.07 e che qui di seguito si indicano espressamente: Pipponzi Felicia, D'Agostino Simone, Giglioni Gianluca, Melillo Caterina, Pompili Tommaso, Vetrugno Vincenzo, Macrelli Roberto, Giardino Maria, Bonelli Paolo, Gavetti Gianluca, Sbrega Andrea, Corrado Agostino, Marcantognini Giulia, Latini Michele Carmelo, Bordoni Federico, Sani Federico, Romaldi Cristina, Acciarri Maria Cristina, Mattiozzi Marco, Alderuccio Riccardo, Lombardi Francesca Elena, Governatori Mirco, Tozzi Luigi, Marconi Cinzia, Cardellini Giulia, Catellani Alberto, Polverari Giulia, Salvatori Fabio, Latini Maria Agnese, Baldoni Lorenzo, Pellegrini Alessio, Santilli Alessandro, Caciuffo Flavio, Petrolati Riccardo, Bianchelli Tommaso, Sbaffi Andrea, Braconi Maria Diletta, Graziosi Valentina, Remedia Ilaria, Monterubbianes Silvia, Battistini Tommaso, Diroma Caterina, Giovanetti Francesco, Morini Martina, Lucchetti Giulia, Rubini Giulia, D'Angelo Andrea, Agostinelli Valentina, Marani Michele, Giannini Irene, Martini Claudia, Ciambriogni Luca, Alberani Cristiana, Rossi Roberta, Fiorani Michele, Robello Francesco, Flavianelli Federico, Bontempi Francesca, Contarelli Serena, Brisigotti Valerio, Cimarelli Sofia, Gigante Anna, Giuggioloni Giacomo, Crognoletti Marianna, Giannetti Barbara, Pirani Michele, Paoletti Giulia, Regni Francesco, Colombo Stefano, Conti Giorgio, Collesi Marco, Crognoletti Cesare, Bartocci Marco, Coscia Davide, Ventura Eleonora, Buscarini Silvia, Genangeli Sara, Porcarelli Silvia, Desantis Dea, Ragno



Federica, Panza Giovanni Oreste, Carbonari Giulia, Berdini Massimo, Pigliapoco Alessandro, Baldoni Elisa, Moroni Daniele, Carloni Alberto, Ferrini Ilaria, Leonardi Alberto, Santamaria Mariagrazia, Moschini Andrea, Gagliardi Cristina, Millevolte Rossella, Defranco Alessandro, Taverni Stefania, Totaro Mariachiara, Garofalo Valeria, Rastelli Lorella, Sanchioni Luca, Mandorino Ruggero Vito, Montanari Michele, Cortesi Cristian, Castellini Marco, Scorza Giancarlo Antoni, Vannicola Sara, D'Aloia Maria Michela, Neroni Monica, Catini Marco, Villa Alessandro, Pignotti Andrea, Al Diry Jasmin, Pazzaglini Sara, Spurio Vennaru Giacomo, Marasco Carlotta, Pavoni Serena, Cellini Gaia, De Crescenzo Stefano, Acciarini Samantha, Claudi Cecilia, Iaquaniello Claudio, Delle Donne Lucia Diana, Pierdomenico Debora, Zhou Xujie, Lorenzini Elisa, Rosi Daniele, Cianciosi Danila, Pisello Emanuele, Mazzieri Martina, Corliano Maria Chiara, Pavone Milena, Giusti Fabio, Mercuri Francesco, Valorani Martina, Badaloni Luca, Tifi Laura, Belli Silvia, Piccioni Fabio, Castignani Carlo, Gentili Raffaele, Kalombo Mbiya Anna, Coscia Giuseppina, Franconi Ilaria, Sampaolesi Chiara, Ciabattoni Arianna, Teodori Marco, Morolli Bianca Maria, De Benedettis Costanza, Migliarelli Matteo, Uguccioni Jari, Bassani Flavia, Fiordelmondo Angela, Ricci Gian Maria, Falconetti Erika, Zamponi Beatrice, Nozzi Marco, Compagnucci Mirta, Grossi Massimiliano, Carcaterra Serena, Contardi Matteo, Berardinelli Maria Chiara, Ferrini Consuelo, Fanciullo Flavia, Capriotti Davide, Petracca Susanna Maria, Marini Emanuela, Pipino Alessio, Antonelli Marco Matteo, Capuano Riccardo, Mancino Giulio,



Ubaldi Laura, Del Bianco Gianmarco, Muccioli Ottavia, Fuggetti Flavia,
Baiocchi Gianni, Manduzio Marco Raffaele G., Bianconi Francesca,
Vallorani Alessia, Brigido Valerio, Alessi Elisa, Massaccesi Ludovica,
Del Bene Giulia, Di Gregorio Giovanni, Travaglini Davide, Miccini
Eleonora, Cognigni Federica, Franceschini Laura, Lotti Elena, Crivellini
Luca, Ragni Marco, Saporetti Elena, Boarato Davide, Melucci Matteo,
Ladan Andreea Maria, Guerra Fabio Massimo, Bernacchini Giulia,
Palmieri Martina, Paopini Cinzia, Mancini Federico, Fammilume Marco,
Sorana Giulia, Giacomozzi Alice, Canuti Claudia, Magrini Elena,
Fulgenzi Elisa, Monterubbianes Andrea, Albani Andrea, Fuligni Alessia,
Ciccalé Federica, Martella Marianna, Litta Giulio, Sauro Salvatore,
Campelli Lorenzo, Massi Roberto, Marinaro Antonio, Fanisi Costanza,
Olivieri Andreina Giulia, Battistini Elena, Marra Marco, Marziali Silvia,
Launaro Claudia, Marchetti Alessandro, Zamporlini Sara, Ghorbanali Rad
Sara, Fraternali Matteo, Brenciani Susanna, Streccioni Luca, Ferroni
Alessandro, Giampieri Giulia, Buono Federica, Napolitano Alessandra,
Shehaj Bledar, Ercoli Valentina, Giardini Ilaria, Mariani Marco, Giorgi
Andrea, Annavini Florentina, Stroppa Giulia, Bigoni Alessio, Mosca
Monica, Ricci Janet, Ventura Giulia, Paolanti Daniele, D'Adamo Marta,
Onori Erik, Cingolani Sophia, Liberati Claudio, Mengarelli Lorella, Arya
Vikas Kumar, Tanfani Laura, Sereni Marco, Campari Milena, Bruscolini
Sara, Crognoletti Caterina, Hoxha Enflor, Mosciatti Federico, Caterbetti
Giulia, Catena Claudia, Qorri Irma, Stefanini Mirko, Fravisini Roberto,
Panza Ilaria Sara, Bragina Giovanna, Marini Francesco, Cinquepalmi



Michele, Loccioni Diletta, Attorese Enrica, Mariotti Federico, Del Vecchio Alice, Calia Mariangela, Ragnoni Nicolò, Radi Roger, Macaluso Francesca, Mei Flavia, Marchetti Laura, Peretti Eleonora, Zangheri Carlotta Maria, Spinaci Eddy, Paoella Francesca, Pietrantonio Nicola, Iommetti Edoardo, Fusillo Marcello, Ciccone Elia, Abdihoxa Aroldo, Mariotti Nicola, Rossi Michael, Montecchiani Edoardo, Zunica Federica, Lamedica Leonardo, Roganti Luca, Merli Federico, Gerboni Camillo, Sassaroli Christian, Ruffilli Matteo, Ganzetti Lorenzo, Nespeca Matteo, Morrone Antonella, Hamitaj Listja, Maceratini Francesca, Capriotti Piergiacomo. L'udienza di discussione del suindicato ricorso è stata fissata per l'08.07.09.

Avv. Giorgia Calella

